



CITTA' DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di CATANZARO

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 9 del 27/08/2025

Oggetto: Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani differenziati mediante affidamento alla società in house Lamezia Multiservizi SpA ed approvazione della relativa relazione illustrativa (Artt. 14 e 17 del D.Lgs 23 dicembre 2022, n° 201, e s.m.i.).

L'anno duemilaventicinque, addì ventisette del mese di Agosto alle ore 18:19 a seguire in sessione straordinaria Il Sindaco, previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'art. 27, comma 1, del Regolamento del Consiglio Comunale, ha convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Componenti	Carica politica	Presente	Assente
CHIODO MICHELE	Sindaco	X	
PASCUZZI ANTONELLA	Consigliere	X	
ARCURI GUIDO	Consigliere	X	
CARDAMONE DANIELE	Consigliere	X	
PASCUZZI ANTONIO	Consigliere	X	
COLOSIMO ANGELA RITA	Consigliere	X	
MAIDA ANTONIO	Consigliere	X	
FILICE MARCO	Consigliere	X	
LUCENTE MARIO	Consigliere	X	
SIRIANNI ANGELO FRANCESCO	Consigliere		X
ANASTASIO LUIGI	Consigliere	X	
PAOLA GIOVANNI	Consigliere	X	
ARISTODEMO LUIGI	Consigliere	X	

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Dr. Ferdinando Pirri il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente Guido Arcuri, assume la presidenza e, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco espone dettagliatamente l'argomento in esame, portato in approvazione, specificando i motivi per i quali si rende necessario l'affidamento in house per l'effettuazione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani differenziati. Esplicita che nel corso dell'anno 2025 è stato sperimentato il servizio, per la durata di mesi sei, mediante affidamento alla Lamezia Multiservizi S.p.A., rispetto alla precedente gestione diretta operata in parte con personale dipendente dell'Ente e in parte con i tirocinanti di inclusione sociale.

Illustra la relazione del responsabile dell'area tecnica in ordine all'opportunità della scelta gestionale, mediante affidamento alla società in house ed alla congruità delle condizioni economiche offerte, dando conto dei necessari raffronti economici tra le due modalità di gestione.

Il Consigliere Anastasio interviene nella discussione sull'argomento in esame con spunti e riflessioni. Nutre dubbi e perplessità circa il costo con ripercussioni sulla cittadinanza con il pagamento della TARI e circa l'affidamento diretto del servizio. Ritiene che sarebbe stato opportuno procedere all'affidamento del servizio mediante gara ad evidenza pubblica.

Il Consigliere Paola fa rilevare che tale problematica poteva essere sottoposta preventivamente con la conferenza dei capigruppo.

Il Sindaco ringrazia il Consigliere Anastasio per il contributo dato alla discussione e controdeduce in ordine a tutti i motivi e le perplessità sollevate. Ribadisce che, in ogni caso, la scelta gestionale di affidamento alla società in house e le relative condizioni economiche saranno oggetto di valutazione dell'ANAC sul cui sito istituzionale saranno pubblicati tutti gli atti relativi e che, per come previsto dalla legge, soltanto dopo 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione si potrà dare corso alla stipula del contratto. Infine, ringrazia i Consiglieri di minoranza per il loro apporto al dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra riportati;

PREMESSO:

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 26/02/2025 veniva impartito atto di indirizzo alla competente Area Tecnica di avviare quale forma gestionale sperimentale del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani differenziati mediante affidamento diretto alla Società partecipata Lamezia Multiservizi SpA per un periodo di mesi sei, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023;
- Che con successiva determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 18 del 05/03/2025 si è provveduto a dare attuazione al suddetto atto di indirizzo;
- Che in precedenza il servizio veniva gestito in parte autonomamente mediante utilizzo di personale dipendente a tempo parziale (ex LPU/LSU), nonché tirocinanti d'inclusione sociale (TIS) e percettori di ammortizzatori sociali a vario titolo, ed in parte mediante affidamento esterno di alcuni servizi accessori (noleggio cassoni, trasporto, compattamento, ecc.);
- Che, a seguito della cessazione dal servizio di un dipendente e della preannunciata e successivamente realizzata sospensione dei tirocinanti di inclusione sociale, non era più possibile continuare a gestire il servizio direttamente;
- Che il periodo di gestione sperimentale si concluderà in data 30 settembre 2025

- avendo avuto inizio a decorrere dal 01/04/2025;
- Che si rende, quindi, necessario provvedere celermente ad un nuovo affidamento del servizio di che trattasi;

VISTO l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 il quale stabilisce che:

“Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;*

ATTESO:

- Che l'affidamento in house rappresenta una modalità attraverso la quale una Pubblica Amministrazione si avvale di soggetti sottoposti al controllo analogo al fine di erogare prestazioni di pubblico servizio ovvero reperire determinati beni e servizi;
- Che esso rappresenta una modalità di tipo alternativo rispetto alle due principali forme di esternalizzazione in materia di appalti e servizi pubblici - la concessione e l'appalto – i quali ammettono l'affidamento diretto solo in casi eccezionali, a differenza dell'in house providing che si sostanzia in un modello organizzativo attraverso il quale la P.A. reperisce prestazioni al proprio interno, servendosi di un ente strumentale, caratterizzato da alterità rispetto alla P.A. dal punto di vista formale, ma non anche dal punto di vista sostanziale;
- Che secondo costante giurisprudenza, anche in assenza di specifici vincoli di legge, la scelta di ricorrere all'autoproduzione in house dei servizi deve comunque essere sorretta da idonea motivazione, in ossequio ai generali principi di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 241/1990;
- Che il recente D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, entrato in vigore il 31 dicembre 2022, ha introdotto una serie di disposizioni normative volte al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica e che, in particolare, all'articolo 14, comma 3, è prevista, riguardo alla scelta della modalità di gestione di un servizio, la redazione di una relazione in capo all'ente affidante;

VISTI E CONSIDERATI:

- **l'art. 7 del D.lgs n. 36 del 2023, c.2, secondo il quale "le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori servizi o forniture....omissis.....Le stazioni appaltanti e gli enti**

concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione.....omissis " ;

▪ **il D.lsg n. 201 del 23 dicembre 2022, il cui art. 14:**

- comma 1 recita testualmente: "*Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione: a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea; c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17; d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*";

comma 2 recita: "*Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*";

- comma 3 recita: "*Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni.*";

▪ **il D.lsg n. 201 del 23 dicembre 2022, il cui art. 17,**

- comma 2 recita: "*Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli*

atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.";

- comma 3 recita: *"Il contratto di servizio e' stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla societa' in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35"*;
- **la Legge Regionale 20 aprile 2022, n° 10, e s.m.i. recante: “Organizzazione dei servizi pubblici locali” il quale:**
 - all'art. 4, comma 1, recita: *“Per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e già esercitate, rispettivamente, dall'Autorità Idrica della Calabria (AIC) di cui alla legge regionale 18 maggio 2017, n. 18 (Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato) e dalla Comunità d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è istituita l'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria (di seguito denominata "Autorità") cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Calabria e la Città metropolitana di Reggio Calabria. L'Autorità esercita le proprie funzioni per l'intero ambito territoriale ottimale e ha sede legale a Catanzaro”;*
 - all'art. 13 ridefinisce il Piano d'ambito per la gestione dei servizi;
 - all'art. 17, commi, 3 e 4, stabilisce che:
 - *L'Autorità subentra negli impianti e nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle Comunità d'Ambito, di cui alla legge regionale n. 14/2014, entro sei mesi decorrenti dalla data di cui al comma 2. All'esito dell'integrale subentro di cui al primo periodo del presente comma, le predette Comunità d'Ambito territoriale ottimale in qualunque forma costituite, si intendono sciolte di diritto e i relativi organi decadono.*
 - *Fino alla data dell'integrale subentro di cui al comma 3, restano ferme le disposizioni della legge regionale n. 14/2014 che disciplinano le Comunità d'Ambito territoriali ottimali e la Città metropolitana di Reggio Calabria;*
 - all'art. 17, comma 9, stabilisce, altresì, che:
 - *Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito l'affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del soggetto gestore del servizio idrico integrato ovvero del servizio integrato dei rifiuti urbani;*

CONSIDERATO CHE:

- la Società LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A. è stata costituita per la gestione di funzioni e servizi principalmente a favore degli Enti pubblici soci mediante affidamenti in house, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs n. 36 del 2023;
- la percentuale di capitale della Società in capo agli Enti pubblici soci assomma attualmente al 100% del complessivo e che il comune di Soveria Mannelli detiene una quota capitale corrispondente allo 0,23% del capitale sociale;
- alla Società Partecipata, a norma dell'art. 3 dello Statuto, sono stati affidati direttamente servizi pubblici locali, ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del citato Decreto Legislativo n.175/2016 che stabilisce: *"Le società in house ricevono affidamenti diretti di contrattipubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non visia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata"*;

ATTESO CHE:

- effettuata la verifica giuridico-amministrativa dei prerequisiti e la valutazione degli elementi che determinano le condizioni di maggior efficacia, efficienza ed economicità della modalità gestionale dei servizi, i competenti uffici comunali hanno predisposto la Relazione ex art. 14 commi 2 e 3 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022, contenente altresì la valutazione di congruità economica relativa all'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti nelle modalità dell'in house providing alla Lamezia Multiservizi spa, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- la relazione richiamata dall'art. 14 del D.Lgs. n. 201/2022 sopra citata dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, indicando le eventuali compensazioni economiche;
- il Decreto Legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 all'articolo 31, ha previsto che *"Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9."*;

CONSIDERATO che dalla medesima relazione si evince che:

- la Società Lamezia Multiservizi S.p.a. risponde ai requisiti stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza comunitaria in materia di gestioni *in house providing*;
- l'affidamento *in house* risulta adeguatamente sostenuto da motivazioni di congruità economica nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione. Il medesimo piano è redatto non considerando elementi inflattivi al fine di rendere comparabili i dati e le tariffe oggi applicate con quelle previste. Sono fatti salvi adeguamenti di tariffa per incrementi oggettivi di costo, normativamente previsti, sia futuri che attuali;
- sussistono le ragioni che rendono la forma di gestione prescelta più

vantaggiosa del ricorso al mercato, sia sotto il profilo dei benefici per la collettività che in riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio;

RILEVATO CHE:

- risultano soddisfatti i requisiti richiesti dalla normativa e la convenienza economica della modalità di affidamento prescelta;
- è necessario, per il passaggio alle successive fasi amministrative dell'affidamento in house, procedere all'approvazione della Relazione allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale quale presupposto indispensabile per operare mediante affidamento diretto ai sensi degli articoli 14 e 17 del D.lgs. n. 201 del 23 dicembre 2022;

CONSIDERATO, altresì che:

- è necessario garantire la continuità dell'erogazione dei servizi in trattazione onde evitare pregiudizio all'espletamento degli stessi, trattandosi di servizi indefettibili, in quanto essenziali;
- si ravvisano specifiche ragioni di non interruzione dei servizi, non fungibili né attuabili direttamente dall'Ente per la natura, la peculiarità e la particolare rilevanza dei servizi stessi, connessi al conseguimento dell'interesse pubblico di cui sopra, mediante affidamento alla società in house Lamezia Multiservizi spa;
- l'erogazione dei servizi in oggetto da parte della società LAMEZIA MULTISERVIZI S.p.A., è stata espletata positivamente durante il periodo sperimentale in corso;

ATTESO che l'Amministrazione ritiene opportuno, per le ragioni esposte, l'affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti ricorrendo alla "*in house providing*" affidandosi alla società partecipata Lamezia Multiservizi SpA che svolge servizi pubblici secondo il modello dell'*in house providing*, con comprovata esperienza nella gestione dei servizi di che trattasi;

PRESO ATTO del contenuto della Relazione illustrativa predisposta dall'Area Tecnica dell'Ente ai sensi all'art. 14, comma 3, del D.Lgs 201/2022 ed allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**All. n° 1**);

RITENUTO di condividere le analisi e le soluzioni proposte in ordine alla forma di gestione del servizio di cui trattasi dandosi atto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta;

RILEVATO, pertanto, doversi procedere all'affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani differenziati di questo Comune alla società partecipata Lamezia Multiservizi SpA, per un periodo di mesi 36 (trentasei), fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 9, della L.R. n° 10/2022 (cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani da parte di ARRICAL).

VISTO, altresì, lo schema di contratto di servizio predisposto dall'Area Tecnica anch'esso allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (**All. n° 2**);

RITENUTO, pertanto, di approvare entrambi i documenti demandando al Responsabile dell'Area Tecnica gli adempimenti connessi e conseguenti al presente deliberato;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*"; e segnatamente l'art. 42, comma 2, lett. e);

- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e segnatamente l'art. 4;

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Area finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

Con voti espressi per alzata di mano, n. 9 favorevoli e n. 3 astenuti: Anastasio Luigi, Paola Giovanni, Aristodemo Luigi;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,

1. **Di individuare** quale forma gestionale del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati del Comune di Soveria Mannelli l'affidamento in house alla Società partecipata Lamezia Multiservizi S.p.A. avente sede legale in C.da Rotoli del Comune di Lamezia Terme (CZ).
2. **Di approvare** la Relazione ex art. 14, comma 3, del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n° 201 redatta ai fini della scelta della modalità gestionale del servizio e contenente altresì la valutazione di congruità economica di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 "*Codice dei contratti pubblici*", allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (**All. 1**).
3. **Di stabilire** che l'affidamento di cui al precedente punto sub 1 abbia una durata di mesi 36 (trentasei) alle condizioni risultanti dallo schema di contratto di servizio allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (**All. 2**).
4. **Di dare atto** che il medesimo affidamento viene disposto nelle more della piena attuazione delle disposizioni contenute nella legge regionale n° 10/2022 ed alle condizioni espressamente previste dall'art. 17, comma 9, della stessa (cessazione espressa ed automatica dell'affidamento a seguito dell'individuazione del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani da parte di ARRICAL).
5. **Di stabilire** che per l'affidamento in house alla Società Lamezia Multiservizi SpA del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani differenziati del Comune di Soveria Mannelli per mesi trentasei verrà corrisposto alla suddetta Società l'importo annuo di € **237.383,28**, oltre IVA al 10% come per legge, per un importo complessivo, riferito all'intero periodo triennale, pari ad € **712.149,84** oltre € **71.214,98** per IVA al 10%, per un totale complessivo di € **783.364,82** con imputazione della relativa spesa sui competenti capitoli del bilancio del corrente esercizio e successivi.
6. **Di dare mandato** al Responsabile dell'Area Tecnica di provvedere agli atti amministrativi conseguenti e necessari a dare attuazione a quanto disposto con il presente atto.
7. **Di stabilire** che, ai sensi dell'art 17, comma 3, del D.Lgs 201/2022, il contratto di servizio potrà essere stipulato decorso il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del medesimo D.Lgs, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC.

8. Di dichiarare, con successiva votazione, espressa per alzata di mano, n. 9 favorevoli e n. 3 astenuti: Anastasio Luigi, Paola Giovanni, Aristodemo Luigi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
f.to **DOTT. GUIDO ARCURI**

Il Segretario
f.to **DOTT. FERDINANDO PIRRI**

PARERI E CONTROLLI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del presente atto.

Soveria Mannelli, li 25/08/2025

Il Responsabile dell'Area
f.to **ING. ROMOLO OTTAVIO GRECO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del presente atto.

Soveria Mannelli, li 25/08/2025

Il Responsabile dell'Area
f.to **DOTT. FERDINANDO PIRRI**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario
f.to **DOTT. FERDINANDO PIRRI**

La Presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Soveria Mannelli.....,

Il Segretario
DOTT. FERDINANDO PIRRI

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto legislativo n. 267/2000.

Il Segretario
f.to **DOTT. FERDINANDO PIRRI**